



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax

ORDINANZA N. 44/2011

Disciplina della pesca sportiva e ricreativa del Tonno Rosso nel Circondario Marittimo di Arbatax

Il Tenente di Vascello (CP) Pil. sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto Arbatax:

VISTA la Legge 14 luglio 1965, n. 963 e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento adottato con D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Reg. CE n. 2847 in data 12 ottobre 1993 in materia di regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca;

VISTO il Reg. CE 302/2009, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del Tonno Rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo che modifica il Reg. CE 43/2009 ed il Reg. CE 1559/2007;

VISTE le Ordinanze di questo Comando, con particolare riguardo alla n. 41/2011;

VISTO l'art. 59 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione;

VISTE le linee guida della Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura in data 5 agosto 2009 in materia;

RITENUTO necessario disciplinare l'esercizio della pesca sportiva e ricreativa del Tonno Rosso e riassumere alcune disposizioni all'uopo relative;

ORDINA

Articolo 1 (Definizioni)

1. Tonno Rosso: si intende qualsiasi specie di *Thunnus Thynnus*
2. La pesca sportiva del tonno rosso è quel tipo di pesca non professionale né commerciale praticata da soggetti appartenenti ad un'organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale (art.2, lett.n Reg. CE n°302/2009).
3. La pesca ricreativa del tonno rosso è quel tipo di pesca non professionale né commerciale praticata da soggetti non appartenenti ad un organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale (art. 2, lett. o Reg. CE 302/2009).
4. Ciascun pescatore che esercita la pesca sportiva o ricreativa deve ottemperare al D.M. 6 dicembre 2010 ed essere, perciò, munito di tesserino gratuito che può essere compilato scaricandolo dal sito <http://www.pescaricreativa.org/documenti/normativa-nazionale/item/56-decreto-mipaaf-6/12/2010-comunicazione-triennale.html> o presso gli Uffici di Capitaneria di porto o Uffici minori.

Articolo 2 **(Dichiarazione)**

1. I pescatori della pesca sportiva o ricreativa che intendano esercitare la pesca del tonno rosso da unità da diporto devono presentare apposita richiesta di autorizzazione (in allegato 1) presso questo Ufficio Circondariale Marittimo sempre che il porto base ricada nella zona compresa tra Capo di Monte Santu di Baunei e Capo Ferrato di Muravera.
2. La citata richiesta deve essere presentata in duplice copia ed in bollo a cura del proprietario, dell'armatore o dell'utilizzatore, secondo il modello previsto in allegato, corredato di:
 - Numero ed ufficio d'iscrizione in caso di imbarcazione;
 - Matricole dei motori in caso di natante privo di marcatura CE;
 - Numero identificativo dello scafo e dei motori in caso di natante marcato CE;
 - Originale e fotocopia della polizza di assicurazione. La copia sarà trattenuta dall'Ufficio;
 - Originale e fotocopia del documento di identità del proprietario o armatore o utilizzatore che presenta la dichiarazione; la copia sarà trattenuta dall'Ufficio.
3. All'atto della presentazione della documentazione completa l'Ufficio rilascia apposita AUTORIZZAZIONE corredata da bollo dell'Ufficio, timbro lineare, data, timbro e firma del Comandante o di militare appositamente delegato.
4. L'AUTORIZZAZIONE ha validità triennale ed è limitata al periodo 16 giugno - 14 ottobre o altro periodo modificato dalla normativa vigente.

Articolo 3 **(Validità dell'Autorizzazione)**

1. L'unità, a seguito dell'Autorizzazione, può essere impiegata per lo svolgimento dell'attività di pesca sportiva o ricreativa del tonno rosso con attrezzi consentiti, su tutte le acque territoriali.
2. L'Autorizzazione rilasciata per la pesca ricreativa del tonno rosso ha validità anche per l'esercizio della pesca sportiva.
3. L'Autorizzazione rilasciata per la specifica unità da diporto, consente l'esercizio della pesca sportiva o ricreativa del Tonno Rosso da parte di tutti coloro che sono a bordo dell'unità, anche in assenza del soggetto che ha presentato la dichiarazione.

Articolo 4 **(Normativa generale e relativi riferimenti)**

1. Taglia minima: l'art.9 Reg. CE 302/2009 e l'art.10, comma I del Reg. CE 520/2007 stabiliscono che la taglia minima di ciascun esemplare deve essere 30 kg o 115 cm misurati tra l'estremità della mascella superiore e l'estremità del raggio caudale più corto;
2. Numero massimo di esemplari: l'art.12 Reg. CE 302/2009 stabilisce che è consentita la pesca di massimo un esemplare di tonno rosso per ciascuna uscita in mare a prescindere dal numero dei pescatori presenti a bordo.
3. Cessione: è vietata la commercializzazione di tonno rosso catturato nell'ambito di pesca ricreativa, salvo per fini caritativi.

4. Pre-notifica: a norma dell'art. 21 Reg. 302/2009 e delle Linee Guida della Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura in data 5 agosto 2009, ciascuna unità (autorizzata o meno) che abbia catturato un esemplare di tonno rosso deve, almeno 4 ore prima dello sbarco o appena possibile, comunicare all'Ufficio Marittimo di previsto approdo via fax, e-mail, telefono o VHF i seguenti dati:
- orario di previsto arrivo;
 - peso stimato o lunghezza del tonno detenuto a bordo;
 - indicazione approssimativa della zona di cattura.
5. A norma dell'art. 20 Reg. CE 302/2009 e delle Linee Guida della Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura in data 5 agosto 2009, ciascuna unità (autorizzata o meno) che abbia catturato un esemplare di tonno rosso deve, entro 24 ore dallo sbarco, consegnare una dichiarazione di cattura (in allegato 2) all'Ufficio Marittimo competente per il luogo di sbarco recante:
- data della cattura;
 - luogo della cattura (latitudine e longitudine)
 - peso e lunghezza della cattura
 - identificativo dell'unità titolare di autorizzazione (qualora in possesso).

Articolo 5

(Sanzioni)

I contravventori saranno sanzionati a norma dell'art.26 L.963/1965 e delle altre disposizioni sanzionatorie specifiche previste in materia.

Articolo 6

(Disposizioni applicative)

1. La presente Ordinanza abroga le precedenti ordinanze o parti di esse, in contrasto con essa ed integra, senza modificarla, la disciplina delineata dalla normativa europea o da atti dello Stato aventi forza di legge. In particolare la presente normativa è complementare al D.P.R. 1639/1968 ed alle successive integrazioni e modificazioni (in materia di quantità massima di pescato ammesso, taglie minime del pescato, modalità di pesca consentite etc.), all'Ordinanza n°41/2011 che disciplina l'esercizio delle attività balneari nella giurisdizione del Comando dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax ed alle altre norme in materia.
2. È fatto obbligo ad Ufficiali ed Agenti di P.G. ed altri soggetti appartenenti ad Amministrazioni o Enti investite di tali funzioni di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
3. La pubblicità del presente provvedimento è assicurata mediante affissione all'albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax, pubblicazione nella pagina "Ordinanze" del sito www.arbatax.guardiacostiera.it, pubblicazione all'albo del Comune e adeguata diffusione agli organi di informazione locali, alle associazioni di categoria ed ai porti ed approdi turistici della giurisdizione del Comando.

Arbatax, lì 23/05/2011

F.to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Pil. Davide SEVERINO
*Firma autografa sostituita da indicazione a stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2 del D. Lgs. 39/1993*

DICHIARAZIONE DELLE CATTURE DI TONNO ROSSO PER UNITÀ DA DIPORTO

(Da consegnarsi al massimo 24 ore dopo lo sbarco del tonno rosso in carta semplice)

Nome e/o numero di iscrizione dell'unità da diporto (per i natanti il proprietario deve indicare le matricole dei motori e dello scafo se unità marcata CE)

Nome del comandante

Nome del proprietario

Riferimento comunicazione: VHF ____ o via telefono ____ avvenuta in data alle ore all'Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax.

Data della cattura	Luogo della cattura		Peso	Numero di esemplari (se riferito a più bordate)
	Latitudine	Longitudine		

Data della cattura _____

Firma del comandante dell'unità

Modalità per effettuare la dichiarazione preliminare del porto di sbarco

Gli esemplari di tonno rosso provenienti da pesca sportiva o ricreativa possono essere sbarcati nel porto di Arbatax e nelle aree della giurisdizione dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax (da Capo Montesantu di Baunei a Capo Ferrato di Muravera).

I comandanti delle unità da diporto che intendano sbarcare tonno rosso nella predetta area hanno l'obbligo di comunicare preliminarmente il rientro a terra via telefono o via VHF indicando il luogo di sbarco con almeno 4 ore di anticipo ai seguenti recapiti:

Telefono: 0782.667093

E-Mail: ucarbatax@mit.gov.it

VHF: Canale 16